

Legge regionale 07 maggio 1981 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 07/05/1981

Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, riguardante interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

Art. 6

Per le finalità di cui all' articolo 2 bis della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, inserito con l' articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1981, la spesa di lire 999.500.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8385 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' ai Comuni per il recupero, il rifacimento e l' ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale ed interesse naturalistico >>, e con lo stanziamento di lire 999.500.000 per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 999.500.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8373 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.